ISTITUTO COMPRENSIVO BELLARIA IGEA MARINA
SCUOLE INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA di 1° GRADO
Via Nicolò Zeno, 21 C.A.P. 47814 BELLARIA IGEA MARINA (RN)
C.M.: RNIC82100V Codice Fiscale: **91194270400 Tel: 0541-343950**
e-mail: rnic82100v@istruzione.it
pec: rnic82100v@pec.istruzione.it
Sito web provvisorio: http://icigeamarina.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-BELLARIA IGEA MARINA
Prot. 0005295 del 06/05/2025
I (Uscita)

Codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

***ex* art. 4, c. 2-*bis*, legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i.**
deliberato dal Collegio dei Docenti in data
approvato dal Consiglio d'Istituto in data

Indice

1. Introduzione

Il 30 maggio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Legge 17 maggio 2024 n. 70 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo".

Il provvedimento integra ed innova la Legge n. 71 del 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", estendendo l'applicazione di tali disposizioni e di quelle recentemente aggiunte anche ai fenomeni di bullismo.

La finalità è prevenire e contrastare il bullismo ed il cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni attraverso azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età anche in ambito scolastico, nonché nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso.

Vengono apportate delle modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni e, in particolare, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

L'articolo 4 istituisce la «**Giornata del rispetto**» il **20 gennaio** di ogni anno, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
Nell'ambito delle istituzioni scolastiche sono previsti, in aggiunta a quanto previsto dalla Legge n. 71/2017 e dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo emanate dal Ministero dell'istruzione e del merito nel 2021, ulteriori obblighi; le azioni poste a carico del Dirigente Scolastico risultano essere, ad oggi, le seguenti:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- curare l'adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
- elaborare, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in

un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.

- promuovere interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- promuovere attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA;
- organizzare e coordinare i Team antibullismo e per l'Emergenza;
- predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- tramite il sito web della scuola, fornire informazioni su: nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
- attivare un sistema di segnalazione nella scuola;
- attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, anche tramite reti di scuole;
- qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica;
- nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, scolastico riferire alle autorità competenti;
- curare, attraverso le figure preposte, la realizzazione del curricolo di istituto di educazione civica affinché porti all'acquisizione delle competenze specifiche previste nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo e del secondo ciclo.

2. Definizione di bullismo e cyberbullismo

2.1. Definizione di bullismo

Con il termine “bullismo” si identificano una serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione posti in essere soprattutto in ambito giovanile.
Il termine “bullismo” indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio di violenze verbali e spesso anche fisiche. La giovane età tanto degli autori quanto delle vittime di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse maturano (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta.
Il termine in scrutinio è stato coniato nel 1993 dallo psicologo e docente svedese Dan Olweus, che ha anche fornito una definizione dello stesso: “Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. Un’azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio ad un’altra”.

Pertanto, intendendo evidenziare qui di seguito le caratteristiche essenziali del fenomeno, il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- **l'intenzionalità dell'azione**: lo specifico obiettivo del bullo è offendere, danneggiare, emarginare la vittima
- **la ripetitività dell'azione**: le condotte persecutorie devono essere reiterate nel corso del tempo
- **la disparità di forze**: la vittima versa in una posizione di inferiorità, anche psicologica, tale da impedirle di sottrarsi alle azioni del bullo
- **l'isolamento della vittima**: la vittima tende a dissimulare lo stato di disagio ed è restia a chiedere aiuti esterni ed a rivelare ad altri il proprio stato di soggezione
- **l'offesa di beni della vita** meritevoli di tutela giuridica.

Una delle conseguenze delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

In base a queste dimensioni, il fenomeno può assumere forme differenti:

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente
- **bullismo relazionale**, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto
- **bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- **bullismo discriminatorio**, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (potendo la diversità essere ad esempio percepita sotto il profilo dell'orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, *etc.*).

Dal punto di vista normativo, l'art. 1, c. 1-bis, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", così come modificata dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, stabilisce che "*ai fini della presente legge, per bullismo si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni*".

2.2. Definizione di cyberbullismo

L'inarrestabile e capillare diffusione in fasce sempre più giovani della popolazione di mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet e computer ha determinato l'emersione di nuove possibili modalità di aggressione, tutte ricomprese nella definizione di cyberbullismo.
Con tale espressione si usa indicare tutte quelle forme di bullismo realizzate attraverso strumenti elettronici, sfruttando l'ormai costante connessione di ognuno alla rete internet al fine di inviare e diffondere messaggi, immagini, video offensivi e qualsiasi altro contenuto pregiudizievole per il soggetto individuato come vittima.
Questa forma di bullismo (***bullismo elettronico***) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, whatsapp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete…*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il cyber bullismo dal bullismo tradizionale:

- **l'anonimato**: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- **assenza di relazione** tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo;
- **mancanza di feedback emotivo**: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- **spettatori infiniti**: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Rientrano nel cyber bullismo le seguenti situazioni:

- ***Flaming***: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- ***Harassment***: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- ***Cyberstalking***: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- ***Denigrazione***: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet… di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- ***Outing estorto***: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- ***Impersonificazione***: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- ***Esclusione***: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- ***Sexting***: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Secondo quanto statuito dall'art. 1, c. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, "ai fini della presente legge, *per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Principali differenze tra bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico (fonte: sito MIUR)

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

3. Riferimenti legislativi

La Repubblica Italiana è stata il primo Stato al mondo a dotarsi di una legge specifica in materia di cyberbullismo: la legge 29 maggio 2017, n. 71.
La succitata legge, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, oggi contrasta anche il fenomeno del bullismo.

ll bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto anche da ulteriori normative:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017.

In particolare:
l'art. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", ha la finalità di "prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso".
Ai sensi dell'art. 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la tutela sul minore, che abbia subìto atti di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale
l'art. 4, legge 17 maggio 2024, n. 70, ha istituito la cosiddetta "giornata del rispetto", obbligando le scuole ad approfondire le tematiche del rispetto degli altri, sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza psicologica e fisica e contrastare ad ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La ***"giornata del rispetto" ricorre il giorno 20 gennaio*****.**

4. Responsabilità delle varie figure scolastiche

4.1. Il Dirigente Scolastico

la legge 29 maggio 2017, n. 71, pone in capo a ciascuna istituzione scolastica determinati obblighi finalizzati a prevenire e contrastare efficacemente le condotte di bullismo e cyberbullismo.
In particolare, l'art. 5, c. 1, legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede in capo al dirigente scolastico, che nell'esercizio delle sue funzioni sia venuto a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti presso l'istituto scolastico che dirige, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di provvedere affinché vengano assicurate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti. Dette sanzioni disciplinari possono essere irrogate congiuntamente, previo parere favorevole del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, all'implementazione da parte dell'alunno sanzionato di un progetto educativo avente finalità rieducativa e riparativa. Il dirigente scolastico deve altresì, senza indugio, avvisare i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità. Nei casi più gravi ovvero in presenza di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico deve riferire alle autorità giudiziarie competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'art. 25, regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1935,n. 835, recante "istituzione e funzionamento dei tribunali per i minorenni"

Il dirigente scolastico inoltre:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola *(cfr. REGOLAMENTO di E – POLICY);*
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4.1. Gli organi scolastici permanenti di presidio contro il bullismo e il cyberbullismo e le loro funzioni

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.
Vengono qui evidenziati il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo, il team antibullismo e il team per l'emergenza.

Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo è un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza al personale scolastico tutto
- cura la formazione del personale scolastico tutto
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrasto dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il team antibullismo e il team per l'emergenza sono stati previsti dal succitato d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo".

Il team antibullismo è costituito:

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'animatore digitale o funzione strumentale digitale
- da un esperto presso lo sportello di ascolto psicologico della scuola
- dal presidente del Consiglio d'Istituto

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico.
Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo. A tal fine individuerà i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria o universale, la prevenzione secondaria o selettiva e, infine, la prevenzione terziaria o indicata.
Dette forme di prevenzioni sono previste dal d.m. 13 gennaio 2021, n. 18.

Il team per l'emergenza è costituito:

- dal dirigente scolastico
- dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dallo psicologo presso la scuola

Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.

Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:

- riceve la scheda rubricata “prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo”
- consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
- istruisce il caso, redigendo dettagliata scheda di valutazione
- individua le possibili azioni da intraprendere e le condividere con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
    - i servizi sanitari territoriali
    - i servizi sociali
    - la Polizia postale
    - i Carabinieri
    - i servizi sociali
    - le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie.
- in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l’evento all’Autorità giudiziaria.

5. Procedure operative: tipologie di interventi, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e dei casi

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi. Secondo l’OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. prevenzione universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola;

2. prevenzione selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno;

3. prevenzione indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato.

Nel caso del bullismo la prevenzione indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e il Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito sociosanitario).

Prevenzione universale: promozione del benessere nell’intera comunità scolastica.

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

● accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);

● responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;

● impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d’istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle

competenze di cittadinanza e della loro creatività;

● organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito dagli interventi di tipo educativo condivisi con gli organi della scuola:

• somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo;

• restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;

• istituzione di una giornata anti-cyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;

• discussione aperta e educazione trasversale all'inclusione, con la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;

• promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;

• messa a disposizione di una casella mail dove gli studenti possano riferire o denunciare eventuali episodi (segnalazione.bullismo@icbellaria.edu.it)

Prevenzione selettiva: lavorare su situazioni a rischio. Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

• azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;

• incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

• incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;

• l'istituzione/implementazione di uno sportello interno di ascolto dello psicologo per sensibilizzare sul cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di cyberbullismo in atto o intervistare i presunti responsabili di azioni di cyberbullismo o somministrare il questionario o collaborare alla revisione ed alla somministrazione o collaborare alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;

• incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe. Dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

Prevenzione indicata: trattare i casi acuti

Contemporaneamente all'intervento educativo-preventivo si dovranno, tuttavia, applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e di intervento, che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online sia offline. **Schema procedure scolastiche in caso di atti di cyberbullismo**

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo, si segue la seguente procedura:

Prima fase: prima segnalazione (ALLEGATO 1)

• Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

• Soggetti coinvolti: docenti, compagni, genitori, Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

• Breve descrizione del problema: quando è successo, dove, con quali modalità.

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta una oggettiva raccolta di informazioni. L'adulto è un mediatore che opera in un contesto neutro.

Seconda fase: valutazione approfondita del caso (ALLEGATO 2)

• Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe

• Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza;

• Raccolta delle informazioni (sofferenza e gravità della situazione della vittima; sintomatologia del bullo; gravità della situazione del bullo; quadro contestuale)

• Livello di priorità dell'intervento:

Se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

Terza fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il Consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…);

2. comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;

3. convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità; 4. eventuale avvio della procedura giudiziaria: *denuncia a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria* (Questura, Carabinieri, ecc.), per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);

5. nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: *segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.*

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

• Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

• ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare

l’efficacia dell’intervento sia a breve che a lungo termine. È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del caso. Si possono organizzare, a seconda della situazione, colloqui con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli insegnanti. Perché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in funzione di una revisione più efficace del processo, si usa un **MODULO DI MONITORAGGIO (ALLEGATO 3).**

6. Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

• la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

• l'intenzione di nuocere;

• l'isolamento della vittima

Rientrano nel cyberbullismo:

• *flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

• *harassment:* molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;

• *cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

• *denigrazione:* pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

• *outing estorto:* registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

• *impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

• *esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività online;

• *sexting:* invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;

• ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017 e successivi aggiornamenti.

7. Sanzioni disciplinari

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dalle tabelle di seguito riportate. Per gli episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, l'Istituto Comprensivo prevede specifiche sanzioni disciplinari indicate nel regolamento di disciplina, che recepisce le Linee Guida Orientamento per le scuole della legge 70/24, a cui si rinvia.

Le sanzioni previste si ispirano al PRINCIPIO DI GRADUALITÀ della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (art.4 comma 5 DPR 249/98). Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (art.4 comma 2). Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione.

ALLEGATO 1

MODULO DI PRIMA SEGNALAZIONE

DATA ……

SCUOLA e plesso……

NOME E COGNOME (di chi compila il modulo).....

Chi Compila il modulo è:

- COMPAGNO / COMPAGNA DELLA VITTIMA O DEL BULLO
- LA VITTIMA
- MADRE / PADRE / TUTORE DELLA VITTIMA O DEL BULLO
- INSEGNANTE
- ALTRO …….

1) LA VITTIMA/LE VITTIME:

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

2) IL BULLO / I BULLI :

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

3) BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA (fare esempi concreti degli episodi di prepotenza):

……

……

……

Contatti del Team per le emergenze:

- Referente d'Istituto per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo: prof.ssa Cristina Berardi (cristina.berardi@icbellaria.edu.it)

- Casella di posta per la raccolta delle segnalazioni: segnalazione.bullismo@icbellaria.edu.it

ALLEGATO 2

MODULO DI VALUTAZIONE APPROFONDITA

DATA ……

SCUOLA e plesso……

NOME E COGNOME (di chi compila il modulo).....

Chi Compila il modulo è:

- COMPAGNO / COMPAGNA DELLA VITTIMA O DEL BULLO
- LA VITTIMA
- MADRE / PADRE / TUTORE DELLA VITTIMA O DEL BULLO
- INSEGNANTE
- ALTRO …….

3. LA VITTIMA / LE VITTIME :

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

4. IL BULLO / I BULLI :

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

NOME E COGNOME …….. CLASSE ……

5. BREVE DESCRIZIONE DEL PROBLEMA (fare esempi concreti degli episodi di prepotenza):

……

……

6. in base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

a) È stato offeso, ridicolizzato, preso in giro in modo offensivo
b) È stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici
c) È stato picchiato, ha ricevuto dei calci, è stato spintonato

d) Sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato altri ad odiarlo

e) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti)

f) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare

g) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore

della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere

h) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti

i) è stato escluso da chat di gruppo , da gruppi whatsapp, da gruppi online

l) ha subito prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie

m) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account, rubrica del cellulare,

n) altro ……

……

……

7) Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?
……

8) Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?
……

9) Da quanto tempo il bullismo va avanti? ……..

10) Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?……

SOFFERENZA DELLA VITTIMA

	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3
LA VITTIMA PRESENTA:	non vero	in parte vero /qualche volta vero	molto vero /spesso vero
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola (non va volentieri)			
Richiesta di essere accompagnato / paura di prendere l'autobus / richiesta di fare una strada diversa			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento / rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento nell'umore generale (è più triste / depresso / solo / ritirato)			
Manifesta disagio fisico / comportamentale (mal di testa / mal di pancia / non mangia / non dorme)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DELLA VITTIMA:

presenza di tutte le risposte con LIVELLO 1	presenza di almeno una risposta con LIVELLO 2	presenza di almeno una risposta con LIVELLO 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

SINTOMATOLOGIA DEL BULLO

	LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3
12) IL BULLO PRESENTA:	non vero	in parte vero / qualche volta vero	molto vero / spesso vero
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli			
Uno status per cui gli altri hanno paura di lui /lei			
Mancanza di paura / preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni			
Assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non mostra sensi di colpa)			
Comportamenti che creano pericolo per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE DEL BULLO:

presenza di tutte le risposte con LIVELLO 1	presenza di almeno una risposta con LIVELLO 2	presenza di almeno una risposta con LIVELLO 3
VERDE	GIALLO	ROSSO

QUADRO CONTESTUALE

14) Gli studenti che sostengono attivamente il bullo:

NOME E COGNOME	CLASSE	NOME E COGNOME	CLASSE

15) Gli studenti che sostengono la vittima:

NOME E COGNOME	CLASSE	NOME E COGNOME	CLASSE

16) Gli studenti che potrebbero sostenere la vittima:

NOME E COGNOME	CLASSE	NOME E COGNOME	CLASSE

17) Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo? ……

……

18) La famiglia o altri adulti sono intervenuti in qualche modo? ……..

……

19) La famiglia ha chiesto aiuto? ……

20) ULTERIORI ANNOTAZIONI ……

……

……

……

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell'intervento:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice verde	**LIVELLO SISTEMATICO** DI BULLISMO / CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice giallo	**LIVELLO DI URGENZA** DI BULLISMO /CYBERBULLISMO E VITTIMIZZAZIONE Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

CODICE INDICATORI

VERDE

- Basso livello di compromissione della vittima, che è in grado di gestire il caso con il supporto dei docenti e/o della famiglia.
- La vittima possiede e riconosce risorse utilizzabili per la risoluzione del caso.
- I comportamenti sono ascrivibili a modalità relazionali presenti in adolescenza/durante la crescita.
- Nella classe sono presenti risorse positive a supporto della vittima.

GIALLO

- Il livello di compromissione della vittima ne limita scelte e comportamenti.
- La vittima possiede limitate risorse personali da utilizzare per la risoluzione del caso.
- I comportamenti sono ascrivibili a modalità relazionali aggressive connotate da continuità e/o aggravate dal coinvolgimento di più individui coalizzati contro un singolo.
- Nella classe è presente indifferenza e una tendenza a isolare la vittima.

ROSSO

- Elevato livello di sofferenza della vittima.
- Elevato rischio di compromissione del bullo.
- Nella classe è presente indifferenza e conflittualità.
- Le famiglie possiedono limitate risorse da utilizzare per supportare la vittima/per responsabilizzare il/i bullo/i verso il proprio/i comportamento/i.

ALLEGATO 3 MODULO DI MONITORAGGIO

NOME E COGNOME (di chi compila il modulo) ……

DATA IN CUI ERA STATO SEGNALATO IL CASO ……

1) LA VITTIMA / LE VITTIME :

NOME E COGNOME E CLASSE……..

2) IL BULLO / I BULLI :

NOME E COGNOME E CLASSE ……

IN DATA ……. la situazione è: MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

IN CHE MODO: ……

……

……

……

IN DATA ……. la situazione è: MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

IN CHE MODO: ……

……

……

……

IN DATA ……. la situazione è: MIGLIORATA INVARIATA PEGGIORATA

IN CHE MODO: ……

……

……

……